



ORDINANZA DEL RESPONSABILE N. 97 R.G. 100 del 13-12-2022

Oggetto: MODIFICA TEMPORANEA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE. ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO E DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA M. ORTIGARA, PER LE ESIGENZE DI UN CANTIERE STRADALE A FAVORE DELLA DITTA MICROSCAVI SRL.

VISTA la richiesta datata 12.12.2022 presentata della ditta "Microscavi s.r.l." con sede a Costabissara (VI) in via G. Galilei n. 39, P.IVA 02093000244, al fine di ottenere un' ordinanza per l'istituzione di un senso unico alternato e del divieto di sosta con rimozione forzata in via M. Ortigara, per le esigenze di un cantiere stradale per la posa di una rete gas metano – modifica allacciamento utenze;

RITENUTO CHE, a tutela del patrimonio stradale e per motivi di sicurezza pubblica e di interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 8 del 31.12.2021, con il quale è stata conferita la funzione dirigenziale al Responsabile del Settore/Servizio di Polizia Locale, ai sensi degli artt. 107 e 109 comma 2 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e le loro successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli articoli 5 e 7 del "Nuovo Codice della Strada" approvato con D. Lgs. 30/4/1992 n. 285;

VISTO il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, e il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Roana ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001", approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 31.03.2022;

ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, e all'art. 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Roana ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001";

ORDINA

alla Ditta "Microscavi s.r.l.", (*esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi*) per il periodo e nella strada comunale all'interno del centro abitato, sotto indicata:

- l'istituzione di un senso unico alternato regolato da movieri od impianto semaforico ad alta visibilità in tratto di via M. Ortigara nei pressi del civico 41, nella frazione di Canove, dal giorno 19.12.2022 al giorno 21.12.2022 con orario 07:30 – 17:30.
- l'istituzione del divieto di sosta, con rimozione forzata, nell'area cantiere sopra meglio specificata, per lo stesso periodo e orario.

A fine dei lavori la strada dovrà essere ritornata nelle piene condizioni di transitabilità. Dovrà essere ripristinata/sostituita la segnaletica stradale esistente se cancellata o danneggiata in particolar modo quella orizzontale.

MANDA

- a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza.
- alla Ditta stessa e/o all'impresa esecutrice dei lavori, l'apposizione di idonea segnaletica come previsto dall'art. 21 del D. Lgs n. 285/1992 (*nuovo C.d.S.*) e dall' art. 30 al 43 compreso del D.P.R. n. 495/1992 (*Regolamento di esecuzione*).
- di disporre la collocazione delle barriere e della segnaletica temporanea all'interno delle zone a senso unico alternato, in modo da escludere dubbi o esitazioni per il traffico.
- durante le ore notturne ed in tutti i casi di scarsa visibilità le zone di lavoro/cantiere dovranno essere segnalate con gli idonei dispositivi luminosi a luce gialla e/o rossa;
- in qualsiasi caso, durante i lavori dovrà essere garantito il passaggio dei mezzi sgombraneve e di quelli adibiti allo spargimento di materiale antisdrucchiolevole; oltre a ciò, nel caso di precipitazioni nevose in corso (*od appena concluse*) il Responsabile del cantiere dovrà immediatamente contattare il personale del Comando di Polizia Locale per le eventuali nuove o diverse prescrizioni alla presente ordinanza.
- Avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia ai sensi degli artt. 29 e 41 del Codice del processo amministrativo (D. Lgs. n. 104/2010), oppure in via alternativa ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

DISPONE

- Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 285/92 e ss.mm..
- Che la presente ordinanza venga affissa all'albo pretorio online del Comune di Roana.
- Ai sensi dell'art. 5/3° comma della L. 07/08/1990 n. 241, il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio della Polizia Locale Sig.ra FRIGO Lorena.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

Il Responsabile
Frigo Lorena

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.